



Regione Lombardia

Quali sono le conseguenze sulle attività agricole, di controllo faunistico, venatorie e di pesca, a seguito dell'applicazione alla Regione Lombardia delle misure di cui al Capo V del [DPCM 2 marzo 2021](#) (c.d. zona rossa)

Alla luce della disciplina statale e dei chiarimenti forniti dal Governo, in c.d. zona rossa, salvo diversi ulteriori provvedimenti:

- L'attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, non adiacenti a prima od altra abitazione, adibite alle produzioni per autoconsumo, integra il presupposto delle esigenze lavorative e può, quindi, essere svolta anche in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito (v. [FAQ pubblicata sul sito del Governo](#));
- Anche l'attività di pesca professionale e l'attività di ricerca dei tartufi svolta in modo professionale integrano il presupposto delle esigenze lavorative e possono, quindi, svolgersi anche in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione purché, per la raccolta tartufi, con tesserino di abilitazione alla raccolta in corso di validità; anche in tal caso, occorrerà produrre adeguata documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi (ad es. per quanto attiene alla raccolta dei tartufi, copia dell'attestazione del versamento della tassa regionale dell'anno in corso e tesserino di abilitazione in corso di validità, copia del modello F24 di attestazione del versamento per sostituto di imposta entro 7.000 euro);
- Gli spostamenti delle guardie ittiche volontarie di cui alla [LR 31/2008](#), lo spostamento degli operatori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, al fine dello svolgimento di attività ittiogenica presso gli incubatoi ittici, lo svolgimento delle attività di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive da parte di soggetti espressamente autorizzati, rientra nei motivi che legittimano lo spostamento anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, costituendo esercizio di una pubblica funzione, ancorché svolta da soggetti privati espressamente abilitati a tal fine; anche in tal caso occorrerà essere in grado di dimostrare, se del caso mediante autodichiarazione, lo svolgimento di tale funzione, in caso di controllo;
- L'attività di controllo faunistico ai sensi dell'[art. 41 della l.r. 26/93](#) da parte di:
 - soggetti di cui [all'art. 48, comma 5 della l.r. 26/93](#) per gli interventi coordinati dalla Polizia provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano;
 - proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, autorizzati ai sensi dell'[art. 41 della l.r. 26/93](#), che si attivano secondo modalità stabilite dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;

- soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'[art. 41 della l.r. 26/93](#), dei quali la Polizia provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Milano possono avvalersi nell'effettuazione degli interventi, entro i limiti disposti dai medesimi organi di polizia giudiziaria, rientra nei motivi che legittimano lo spostamento anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, costituendo esercizio di una pubblica funzione. In tal caso, la giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dalle autorità cui competono per legge funzioni di coordinamento (Polizia provinciale). Lo stesso dicasi per l'attività di controllo svolta dalle guardie ittiche volontarie di cui alla [LR 31/2008](#);

Sono altresì consentite le attività

- a scopo di ripopolamento, di cattura/immissione di fauna selvatica, anche proveniente da allevamento, nonché

- di censimento delle popolazioni di fauna selvatica svolte da soggetti abilitati e incaricati ai sensi della [l.r. 26/93](#);

- L'attività venatoria (comprese tutte le attività complementari alla caccia, come, ad esempio, l'addestramento e allenamento cani) non è consentita (v. [FAQ pubblicata sul sito del Governo](#));

- Le attività di pesca dilettantistica, sportiva/ricreativa (ivi comprese quella subacquea e con l'uso di natante) possono essere praticate esclusivamente all'aperto e in forma individuale solo nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione. (ivi comprese quella in centri privati di pesca). Tali attività sono sospese nei centri sportivi anche se svolte all'aperto (v. [FAQ pubblicata sul sito del Governo](#) e [FAQ del Ministero per lo Sport](#)).